

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "hotesirolo.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e dell'art. 4.18 delle "*Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

* * * * *

Ricorrente:

Cantori S.p.A. (di seguito, per brevità, "Ricorrente");
Via della Sbrozzola n 16
60021 Camerano (AN)
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nepi, come da procura agli atti

Resistente:

Sig. Roberto Moretti (di seguito, per brevità, "Resistente");
Indirizzo: Via benedetto Croce n. 16
60027 Osimo (AN)

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: hotesirolo.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- 1.** In data 28 Aprile 2010 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "hotesirolo.it".
- 2.** In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "hotesirolo.it".
- 3.** Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "hotesirolo.it" risultava assegnato al Sig. Roberto Moretti. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

4. In data 3 Maggio 2010 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica superroberto67@hotmail.com come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "hotesirolo.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio del Sig. Moretti come risultante dagli atti di procedura e dal DBNA. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica superroberto67@hotmail.com acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. Al fine di garantire il resistente circa i propri diritti al contraddittorio, va inoltre segnalato quanto segue. Precedentemente alla introduzione della presente procedura di riassegnazione, tra le stesse Parti e per il medesimo nome a dominio era stata instaurata diversa e identica procedura di riassegnazione, poi archiviata dal PSRD per profili amministrativi (e riproposta dal ricorrente). Nella precedente procedura di riassegnazione, poi archiviata, il resistente aveva inviato una memoria di replica al Registro, ente come noto totalmente estraneo alla gestione delle procedure di riassegnazione. Il Registro aveva comunque trasmesso per conoscenza al PSRD la memoria di replica erroneamente inviata dal resistente al Registro. Nell'ambito della presente procedura di riassegnazione, il PSRD indirizzava al resistente – in data 4 Maggio 2010 – una comunicazione con la quale manifestava la eccezionale disponibilità – solo dietro specifica conferma del resistente – a considerare come già avvenuto il deposito della memoria di replica, ciò laddove il resistente non avesse avuto la necessità – nelle more – di depositare una replica modificata, per la cui evenienza il PSRD ricordava il termine di 25 giorni. A tale comunicazione non seguiva alcuna conferma né comunicazione da parte del resistente. Nel frattempo, il PSRD riceveva la ricevuta di ritorno delle Poste che attestava la regolare consegna al resistente del reclamo, consegna avvenuta in data 7 Maggio 2010 (con il conseguente decorrere del termine dei 25 giorni a favore del resistente a partire da quella data). Approssimandosi la scadenza del termine suddetto – e sempre per garantire il contraddittorio ed evitare qualsiasi fraintendimento – in data 21 maggio 2010 il PSRD inviava una nuova comunicazione elettronica al resistente, ricordando quanto segue:

"Facendo seguito alle comunicazioni inviate in data 4.5.2010 e 18.5.2010 dallo scrivente PSRD Tonucci & Partners alla Sua attenzione quale attuale registrante del nome a dominio hotelsirolo.it oggetto di procedura di riassegnazione, specifichiamo quanto segue, onde evitare qualsivoglia fraintendimento.

In assenza di una sua specifica conferma circa quanto comunicato il 4.5.2010 in merito alla disponibilità del PSRD di considerare la memoria di replica già depositata nella precedente procedura archiviata, decorrono comunque in suo favore (dal 7 Maggio 2010) i 25 giorni per il deposito di una memoria nell'ambito di questa procedura pendente.

In caso di mancate comunicazioni da parte sua in merito alla email del 4.5.2010, o in caso di mancato deposito di una memoria alla scadenza dei 25 giorni di rito, codesto PSRD procederà sulla base del solo ricorso presentato.

Distinti saluti".

6. Nel frattempo, in data 18 Maggio 2010 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare - anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al Sig. Moretti al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati e che in data 7 Maggio 2010, come da timbro postale, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- b) che la data del 7 Maggio 2010 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) che conseguentemente la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 7 Maggio 2010, dovendosi da tale data calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 1° Giugno 2010.

7. Conseguentemente, in data 2 Giugno 2010, trascorso il termine fissato per il resistente senza che questo facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

8. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "hotesirolo.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA CANTORI S.P.A.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la ricorrente afferma nel reclamo introduttivo della presente procedura di essere titolare di diritti sul segno distintivo "HOTEL SIROLO", essendo questo corrispondente:

- a) all'insegna che distingue l'azienda;
- b) al marchio registrato a far data dal 3 Luglio 2007.

Sostiene inoltre la ricorrente che il Sig. Moretti avrebbe registrato "*di propria spontanea iniziativa, non concordata con il titolare*"; numerosi nomi a dominio – in diversi suffissi generici – che includono per interno il segno distintivo su cui la ricorrente reclama diritti esclusivi e che il Sig. Moretti avrebbe inoltre:

- a) costruito al di sotto del nome a dominio hotelsirolo.it il sito web dell'albergo sul cui sito più volte la ricorrente ha manifestato il proprio giudizio di inidoneità e di lesione dell'immagine commerciale dell'azienda, oltre che le proprie contestazioni circa l'assenza di qualsivoglia concertazione preventiva;
- b) ignorato numerose diffide, tra le quali quella di non procedere al rinnovo in proprio del nome del dominio una volta scaduto il termine della registrazione (All. 8 fascicolo di parte ricorrente);
- c) proceduto al rinnovo della registrazione nonostante l'espressa diffida della ricorrente (All. 9 fascicolo di parte ricorrente);
- d) rifiutato – una volta scaduto l'ulteriore e successivo termine di vigenza del contratto di affitto di azienda – ogni collaborazione atta a consentire la registrazione del nome a dominio da parte della ricorrente, determinando l'oscuramento del sito web prima raggiungibile mediante hotelsirolo.it e continuando a mantenere la registrazione del dominio rinnovato.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, la ricorrente afferma che:

- a) è conseguente trarre la prova della malafede del resistente in base alla condotta ostruzionistica ed illegittima di quest'ultimo, soprattutto per il periodo conseguente alla cessazione di efficacia del contratto di affitto d'azienda;
- b) è conseguente trarre la prova della malafede dall'aver il resistente rinnovato per un ulteriore anno – un mese prima della scadenza del contratto di affitto di azienda - la registrazione del nome a dominio, e ciò per accaparrarsi consapevolmente il dominio per il periodo successivo per farne oggetto di cessione a titolo oneroso alla ricorrente, evenienza di cui la ricorrente fa menzione, senza però addurre alcuna prova.

Per quanto esposto, la ricorrente richiede la riassegnazione in proprio favore del dominio hotelsirolo.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DEL SIG. ROBERTO MORETTI

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "hotesirolo.it" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio registrato e l'insegna "HOTEL SIROLO" su cui la ricorrente vanta legittimi diritti.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze

che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, l'esistenza del requisito della malafede deve essere attentamente valutata alla luce dei particolari accordi esistenti tra le Parti.

Come risulta dal fascicolo agli atti, la Cantori S.p.A. ha stipulato in data 30 Novembre 2006 un contratto di affitto di azienda (di seguito "Contratto") con la Gestioni Alberghiere S.r.l., con vigenza nel periodo 30 Novembre 2006 – 30 Novembre 2009.

Nel Contratto il perimetro aziendale è costituito da "*beni mobili, dall'insegna "Hotel Sirolo" e dal diritto di godimento dell'immobile in cui viene esercitata l'attività*" ("Azienda"). In base al principio dell'unitarietà dei segni distintivi contenuto nell'art. 22 del Codice della proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), in costanza del Contratto poteva ragionevolmente ritenersi incluso nell'Azienda anche il nome a dominio oggetto della presente procedura, ancorchè non fosse specificatamente disciplinato nell'accordo.

Non è dato inoltre sapere – dagli atti della procedura – a quale titolo il resistente abbia registrato – a decorrere dal 2000 – il nome a dominio hotersirolo.it. Tale evenienza può in tale sede assumere valore solo ai fini della esclusione della malafede del resistente in rapporto alla registrazione formale del marchio da parte della ricorrente, avvenuta il 3 Luglio 2007 (dunque ben 7 anni dopo la prima registrazione del dominio). Né la ricorrente ha dato prova di uso di fatto del marchio (attraverso l'insegna) precedente all'anno di prima registrazione del dominio da parte del resistente.

Tuttavia, vanno altresì ponderatamente considerati – ai fini dell'esistenza del requisito della malafede – anche i seguenti elementi che la ricorrente ha provato in atti e che questo Collegio assume nelle sue valutazioni esclusivamente quali requisiti e presupposti per la prova della malafede, essendo escluse valutazioni di merito che non pertengono alla natura della procedura di riassegnazione:

- a) nel Contratto la controparte Gestioni Alberghiere S.r.l. (dunque soggetto giuridico diverso dall'attuale intestatario del dominio) prende atto e riconosce in capo alla ricorrente la "*proprietà dell'azienda alberghiera*", nel cui perimetro – per il medesimo ragionamento sull'unitarietà dei segni distintivi illustrato sopra – può ragionevolmente ritenersi incluso il nome a dominio contestato, la cui titolarità e proprietà il Sig. Moretti (almeno nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della Gestioni Alberghiere S.r.l.) riconosce in capo alla ricorrente cantori S.p.A.;
- b) nel Contratto (art. 6) la Gestioni Alberghiere S.r.l. si impegna "*a gestire l'azienda senza modificarne l'attuale destinazione*" e si impegna – sia pure con riferimento alla gestione del ristorante sotto una diversa insegna – ad "*ottenere l'assenso scritto della concedente*". Questo Collegio ritiene ragionevolmente possa analogicamente applicarsi l'obbligo di preventivo consenso scritto sull'utilizzo dell'insegna anche al diverso caso (ed a maggior ragione) dell'utilizzo e della gestione dell'insegna "HOTEL SIROLO";
- c) nel Contratto la Gestioni Alberghiere S.r.l. si impegna a mantenere e custodire l'Azienda con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendo altresì l'efficienza dei beni affittati; in tale ottica appare confliggere con un tale impegno la asserita registrazione da parte del rappresentante legale della Gestioni Alberghiere S.r.l. di 6 diversi nomi a dominio inclusivi dell'insegna, tra l'altro mantenuti non operativi dal resistente (registrazioni comunque ad oggi cessate);
- d) dall'esame degli atti, appare ragionevole ritenere che il Contratto sia venuto a naturale scadenza e sia cessato. Pur prevedendo il relativo articolo 3 il meccanismo di rinnovo tacito in assenza di disdetta da inviarsi 12 mesi prima, e pur non avendo il ricorrente dato prova della definitiva cessazione del Contratto e della sua mancata proroga tacita, tale cessazione di efficacia può documentalmente desumersi dalle varie comunicazioni intercorse tra la ricorrente e il Sig. Moretti (all. 8-11) nelle quali né il resistente né il suo legale contestano l'avvenuta cessazione del Contratto o segnalano l'avvenuta proroga tacita; anzi il ricorrente cita l'affermazione – in una di dette comunicazioni (All. 10) – del legale del resistente in base alla quale "*l'utilizzo (del dominio, n.d.r.) avviene ora e si protrarrà fino alla scadenza del contratto di affitto di azienda e non oltre*", dando indirettamente acquiescenza del fatto

che la data del 30 Novembre 2009 dovesse essere la data ultima di efficacia del Contratto.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio hotelsirolo.it è provata per lo meno con riferimento:

- a) al mantenimento del nome a dominio successivamente alla scadenza del Contratto e di qualsiasi eventuale diritto all'uso del dominio da parte del resistente in qualità di rappresentante legale dell'affittuario dell'Azienda;
- b) al rinnovo della registrazione del dominio per un periodo di 12 mesi il mese precedente alla cessazione del Contratto (rinnovo sempre effettuato in nome proprio);
- c) alla mancata cooperazione del resistente nel rispondere alle diffide ricevute (Allegati 8-10), quando oramai era chiaro che nessun diritto o titolo poteva essere vantato dal resistente (o dalla Gestioni Alberghiere S.r.l.) sul nome a dominio hotelsirolo.it.

Va inoltre considerato che anche prima della scadenza del Contratto, può desumersi malafede del resistente nell'aver questi registrato come persona fisica il nome a dominio, mentre eventuali diritti in qualità di affittuario sarebbero eventualmente spettati al diverso soggetto giuridico Gestioni Alberghiere S.r.l.

Ad avviso del Collegio, la condotta complessiva del resistente nella vicenda in questione come sopra rappresentata e provata dal ricorrente integra per lo meno gli estremi della malafede ai sensi dell'art. 3.7 del Regolamento con riferimento alle ipotesi sub lettere (b) e (c).

Questo Collegio ritiene infine non provate dal ricorrente le "*circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio*". Ciò in quanto il ricorrente si limita a riferire asserite affermazioni verbali che sarebbero state svolte a tali fini dal resistente, ma senza addurre alcuna prova.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, il resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla Cantori S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "hotesirolo.it".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 3 Giugno 2010

Avv. Cristiano Bertazzoni